

La NEWSLETTER settimanale di INFOCDS.IT

Norme, sentenze e circolari commentate da autorevoli esperti. Tutti i lunedì gratis su www.infocds.it e nella tua post@



**Musica alta,
fuori dal pub
è reato**



**Strusciarsi sul
fondoschiena è
violenza sessuale**



**Rimozione,
l'ordine è
del Sindaco**



controllo elettronico della velocità'

Cartelli da rimuovere se manca la postazione fissa?

APPALTI
Vincitore escluso
se Durc non in
regola

**ORDINANZE
URGENTI**
Necessaria la
motivazione

**DECURTAZIONE
PUNTI**
sì al ricorso anche
se avvenuto il pmr

GdP
Se autovelox senza
omologazione,
Comandante paga
le spese legali

HOME

COMITATO SCIENTIFICO

MISSION

CONTATTI

I PROTAGONISTI

L'intervista

Giulio Oliva, C.te di Pesaro
Entrando nel Comando di Pesaro si rimane di stucco! Un elegantissimo Ufficio Front Office che è uno schiaffo alla burocrazia ed un eccellente esempio di servizio al cittadino. Una grande novità voluta dal lungimirante C.te Oliva



archivio

>>

VIDEO

Milano, assalto alla polizia municipale

Il filmato della guerriglia a Chinatown. Agenti in tenuta antisommossa aggrediti dalla folla inferocita



Guarda il video >>

archivio

I DOSSIER

Sicurezza

Le ordinanze sindacali
Il testo delle ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana: occupazioni, accattonaggio, decoro e nomad abusivi. Un prezioso strumento di lavoro realizzato da M. Baffa



archivio

>>

NEWS

Grosseto, arrestata vigilessa per furto d'armi

La vigilessa è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di aver sottratto sette pistole dal proprio comando



>>



Ascolta la newsletter n° 59 >>

archivio

Registrati On-line

APPROFONDIMENTI

Codice della strada

Rosso, sentenza shock?

La Cassazione ha ammesso la prova testimoniale per contrastare l'accertamento dell'organo di polizia stradale. Viene presentata come una grande novità, peccato che il principio adottato risalgia al lontano 1999... Con la solita autorevolezza il nostro direttore ci spiega la sentenza



>>

Polizia giudiziaria

Il sequestro preventivo

Lo strumento del sequestro preventivo per evitare che il reato sia portato a conseguenze ulteriori. Casi e procedura. Di A. Frisone



>>

Edilizia

Le funzioni edilizie dei comuni

Regolamento edilizio comunale, sportello unico per l'edilizia, funzioni di



COMUNICAZIONE AZIENDALE

Una sentenza al giorno

Personale

Visita fiscale

Corte di Cassazione Sentenza 21 luglio 2008, n. 20080

Personale - malattia - assenza durante la visita fiscale - per effettuare visita prenotata - punibilità - esclusa

>>

archivio

L'allenamento

Ritiro provvisorio della patente fino a 10 giorni in attesa dell'esito del prelievo, requisito è un pre-test positivo

>>

Forum

Accedi al Forum per discutere con altri utenti, e dire la tua opinione su fatti di attualità.

FORMAZIONE



Milano, settembre

Il pacchetto sicurezza
Programma in allegato

>>



Bari, ottobre

La gestione dei verbali illegittimi
Programma in allegato

>>



Livigno, ottobre

Giornata di studio
Programma in allegato

>>



Roma, ottobre

La gestione dei veicoli fuori uso
Programma in allegato

>>



Reggio Calabria, ottobre

La gestione dei verbali illegittimi
Programma in allegato

>>

archivio

SOMMARIO

CODICE DELLA STRADA

di Alessandro Casale



Dirigente
Comandante
Polizia Locale

AUTOVELOX MOBILI: VIA LA SEGNALETICA FISSA

DECURTAZIONE PUNTI, SÌ AL RICORSO ANCHE SE AVVENUTO IL PMR

SANZIONI

di Alessandro Casale



Dirigente
Comandante
Polizia Locale

RICORSI, SÌ ALLA REMISSIONE IN TERMINI SE MANCA AUTORITY CUI RICORRERE

POLIZIA GIUDIZIARIA

di Antonino Frisone



Dirigente
Comandante
Polizia Locale

PUB, REATO METTERE ALL'ESTERNO LE CASSE ACUSTICHE

AMBIENTE

di Stefania Stendardo



Ufficiale Polizia
Provinciale

RIFIUTI, L'ORDINE DI RIMOZIONE SPETTA AL SINDACO

EDILIZIA

di Walter Colombini



Comandante
Polizia Locale
a.r.

AUMENTO DEI VANI: NECESSARIO PERMESSO DI COSTRUIRE

PERSONALE

di G. Ferrazzano



Vice Segretario
Generale,
Dirigente Personale
e Contratti

AUTOVELOX NON OMOLOGATO, DELLE SPESE LEGALI RISPONDE IL COMANDANTE

ORDINAMENTO LOCALE

di Marco Baffa



Comandante
Polizia Locale

ORDINANZE CONTINGIBILI, SERVE ADEGUATA MOTIVAZIONE

ATTI DI PG, NO ALL'ACCESSO L. 241/1990

APPALTI

di Gabriella Ferrazzano



Vice Segretario
Generale,
Dirigente Personale
e Contratti

DURC, SE IRREGOLARE SÌ ALL'ESCLUSIONE

TULPS

di Pietro Di Troia



Dirigente
Comandante
Polizia Locale

LESBO SHOW: NON E' REATO

CODICE DELLA STRADA

AUTOVELOX MOBILI: VIA LA SEGNALETICA FISSA

Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale - direzione generale per la sicurezza stradale - divisione II - prot. n. 972663 del 07 agosto 2008

L'art. 3 c. 1 lett. b) del DL n. 117/2007, convertito con L. n. 160/2007, ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle vigenti norme regolamentari.

Le modalità di impiego sono state stabilite con Decreto 15.08.2007 del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno; in particolare la segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli, ai sensi dell'art. 1 c. 1 lett. a) e c).

I segnali stradali di cui all'art. 1 c. 1 lett. a) devono essere realizzati secondo quanto disposto dal successivo c. 2; i dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1 lettera c), devono essere realizzati secondo quanto disposto dall'art. 1 c. 4 e installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità; in ogni caso devono essere rispettate le distanze di cui all'art. 2 c. 1, con le precisazioni di cui al successivo c. 2. Ciò premesso si osserva che **l'adozione di segnaletica permanente anche per postazioni di controllo temporanee, ancorché non vietata dalle vigenti disposizioni, risulta tuttavia non coerente con la tipologia utilizzata**, e con l'esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in generale rispondere.

Si richiama, al riguardo, il paragrafo 5.3.3 della Direttiva Ministeriale 24.10.2000 "Sulla corretta ed uni-

forme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione", che stigmatizza l'impiego superfluo di segnali su qualsiasi tipo di strada, laddove la corretta tecnica di installazione richiede che sia posto in opera esclusivamente il segnale del tipo richiesto dalla situazione che si intende segnalare. Nel caso in argomento, relativo alle postazioni di controllo temporanee, peraltro, appaiono più indicati i dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo dei veicoli utilizzati dagli organi di polizia stradale. Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)

IL COMMENTO

Cartelli autovelox fissi da rimuovere se manca la postazione fissa. Il Ministero dei trasporti bocchia i cartelli fissi che indicano improbabili posti di rilevazione elettronica della velocità. Secondo il Mintrasporti - parere del 7 agosto- la segnaletica deve essere, infatti, sempre credibile e riguardare esclusivamente la situazione che si intende segnalare.

DECURTAZIONE PUNTI, SÌ AL RICORSO ANCHE SE AVVENUTO IL PMR

Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza n. 20544/2008

Con ricorso al giudice di pace di Treviso, un automobilista proponeva opposizione avverso un verbale di contestazione di infrazione di norma sulla circolazione stradale elevato dalla Polizia stradale di Venezia il 3.7.2003, limitatamente alla sanzione di decurtazione dei punti della patente, allegando di aver provveduto alla sanzione pecuniaria. Con sentenza del 28.7.2004, il giudice di pace accoglieva l'opposizione, ritenendo illegittima la sanzione della decurtazione dei punti, in assenza dell'istituzione dei corsi per il recupero del punteggio.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, lamentando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 204-bis cod. strada, assumendo che, effettuato il pagamento in misura ridotta, risulta esaurita l'opzione tra tale pagamento e l'opposizione, per cui quest'ultima sarebbe inammissibile. Secondo la Cassazione il motivo è infondato.

L'art. 202, c. 1, d.lgs. n. 285/1992 statuisce che "Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme". Proprio per la costruzione normativa dell'art. 202, secondo cui il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, per le stesse **non vi è preclusione all'opposizione al prefetto o al giudice ordinario, in conseguenza dell'avvenuto pagamento in misura ridotta.**

Tale pagamento in misura ridotta, infatti, comporta soloun'incompatibilità (oltre che un'implicita rinuncia) a far valere qualunque contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria amministrativa irrogata sia alla violazione stradale contestata (che della sanzione pecuniaria è il presupposto necessario giuridico-fattuale), ma, proprio perché il pagamento non influenza le sanzioni accessorie, non è impeditivo delle opposizioni (di cui agli artt. 203 e 204 bis cod. str.) che abbiano ad oggetto esclusivamente tali sanzioni accessorie, senza porre in discussione né la sanzione pecuniaria né la violazione contestata (ad esempio, perché la violazione già astrattamente non contemplava tale sanzione accessoria o non la prevedeva nella misura applicata).



Ciò è quanto si è verificato nella fattispecie, avendo l'opponente contestato davanti al giudice di pace non la violazione ascrittagli né la sanzione amministrativa irrogata (per la quale aveva provveduto al pagamento in misura ridotta), ma l'illegittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in assenza dell'istituzione dei corsi per recupero del punteggio. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso del Ministero dell'Interno e quindi avallato la tesi sostenuta dal Giudice di pace.

IL COMMENTO

È possibile ricorrere contro la decurtazione dei punti e le sanzioni accessorie anche se è stato effettuato il pagamento in misura ridotta. È il recente orientamento espresso dalla Cassazione - sentenza 20544/2008 - in base al quale è stata confermata la sentenza di un Giudice di pace che aveva accolto il ricorso del trasgressore, che aveva già effettuato il pmr, limitatamente alla decurtazione dei punti. Inevitabilmente questa sentenza, che proviene dalle Sezioni unite, aprirà un nuovo fronte di contenzioso fra gli organi di polizia stradale e i trasgressori.

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

RICORSI, SI' ALLA REMISSIONE IN TERMINI SE MANCA AUTORITA' CUI RICORRERE

Consiglio di Stato, sez. V - sentenza n. 4063/2008

La sentenza riguarda l'impugnazione, da parte di un privato, di un provvedimento dinanzi al Tar Puglia. Il ricorso era stato presentato diversi mesi dopo la scadenza del termine utile ed il Tar lo aveva dichiarato irricevibile. L'interessato, nell'adire intempestivamente il Tar pugliese, invocò, in via preliminare, il riconoscimento del beneficio dell'errore scusabile, in quanto il provvedimento impugnato non recava alcuna indicazione in ordine all'autorità alla quale proporre un eventuale ricorso né il termine della relativa impugnativa. Il Tar, richiamandosi a quanto statuito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ha osservato che: la disposizione di cui all'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1994, n. 241 (secondo cui «**in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere**») è norma di

natura procedimentale, che impone all'amministrazione, nell'ambito del più generale principio di trasparenza dell'azione amministrativa, un dovere di cooperazione con il privato, al fine di agevolare quest'ultimo nell'individuazione degli strumenti apprestati dall'ordinamento per la tutela delle posizioni soggettive, ritenute lese da tale azione; tuttavia le ipotesi in cui l'amministrazione, venendo meno al dovere di cooperazione previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1994, n. 241, ometta di indicare i termini e l'autorità cui ricorrere possono costituire presupposto per la concessione del beneficio dell'errore scusabile in sede processuale, a condizione che, nel singolo caso, sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto, posto che, diversamente opinando, l'inosservanza del termine perentorio di proposizione dell'impugnativa si risolverebbe in un indiscriminato esonero dall'onere di ottemperare alle prescrizioni vincolanti. Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l'appello, confermando la tesi del tribunale amministrativo.

IL COMMENTO

Se manca l'indicazione dell'Autorità cui ricorrere, il ricorso può essere esaminato anche se presentato oltre il termine (cd remissione in termini). È la regola che richiama il Consiglio di Stato che, nella sentenza n. 4063/2008, precisa però che le ipotesi in cui l'Amministrazione ometta di indicare i termini e l'autorità cui ricorrere possono costituire presupposto per la concessione del beneficio dell'errore scusabile in sede processuale e quindi della remissione in termini, a condizione che, nel singolo caso, sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto.

POLIZIA GIUDIZIARIA

PUB, REATO METTERE ALL'ESTERNO LE CASSE ACUSTICHE Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza n. 25716/2008

Il Tribunale di Agrigento condannava M. N. per il delitto di cui all'art. 659 c.p. alla pena di euro 300 di ammenda. Osservava che dagli accertamenti di P.G. era emerso che in ben due occasioni la musica proveniente dal pub gestito dall'imputato era molto alta, tanto che si sentiva da circa 100

metri di distanza, anche perché le casse acustiche, delle dimensioni di un metro per quaranta centimetri, simili a quelle usate per i concerti, erano state poste all'esterno del locale; in un caso l'imputato aveva tenuto un atteggiamento violento sbattendo a terra una sedia e rompendola; in un altro vi era un musicista che suonava la pianola elettrica fuori dal locale. Risultava pertanto provato che il disturbo al riposo e alle occupazioni era stato arrecato ad una serie indeterminata di persone. Avverso la decisione presentava appello l'imputato, deducendo violazione di legge in quanto l'attività dell'imputato doveva essere ricompresa nel secondo comma dell'art. 659 c.p. ed era stata depenalizzata dalla legge n. 447 del 95 che all'art. 10 prevede solo una sanzione amministrativa; non vi era inoltre stata alcuna denuncia di persone che lamentavano il disturbo al riposo e all'occupazione; in relazione agli episodi accaduti non vi era prova che la musica fosse ad alto volume. La Cassazione sottolinea che **il reato contestato è quello di cui al primo comma dell'art. 659 c.p.p. che non richiede alcun superamento di soglie predeterminate purché la condotta sia idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone.** E' del tutto irrilevante che una serie indeterminata di persone si sia lamentata effettivamente, basta però che la condotta sia in sé idonea ad arrecare disturbo (sez. III 1 dicembre 2005 n. 3678, rv. 233290; sez. I 8



ottobre 2004, n. 40393, rv. 230643). Nel caso di specie utilizzare un pub per trasmettere musica, anche dal vivo, con impianti di diffusione ad alto volume in piena notte collocati all'esterno del locale, è condotta certamente idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone, per la collocazione in centro abitato. La sentenza impugnata da atto degli accertamenti compiuti dalla P.G. in tutti e tre gli episodi.

IL COMMENTO

Posizionare le casse acustiche all'esterno di un pub, se reca disturbo alle persone, costituisce reato. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 25716/2008, precisando che per configurarsi il reato è sufficiente che la condotta sia in sé idonea ad arrecare disturbo. Ha poi aggiunto che è sufficiente, al fine della condanna, l'accertamento svolto dalla polizia giudiziaria e che non è necessaria la presentazione di alcuna denuncia da parte dei cittadini.

STRUSCIO SUL FONDO-SCHIENA, È VIOLENZA SESSUALE

Corte di Cassazione – sezione III penale – sentenza n. 30851/2008

Il Tribunale di Brindisi assolveva C. Cosimo dal delitto di cui all'art. 609-bis c.p. ("perché, all'interno della discoteca «S.», mentre ballava, in tre occasioni si avvicinava a M. Pamela e strofinava le proprie parti intime al fondoschiena di quest'ultima, la quale, apertamente, manifestava il proprio dissenso all'approccio", con la formula "perché il fatto non costituisce reato", non ritenendo provato, con assoluta certezza, che gli approcci dell'imputato verso la p.o., certamente sussistenti, fossero stati commessi "per soddisfare la libido" del prevenuto, o, comunque, con l'intenzione di "invadere la sfera di libertà sessuale della ragazza").

Avverso tale sentenza ha prodotto appello il P.M., chiedendone la riforma, dal momento che - a suo dire - l'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato la sussistenza del reato a

lui ascritto. Era infatti risultato provato che il C. strofinò le sue "parti intime" contro il fondoschiena della ragazza e che, nonostante lo sguardo duro ("pieno di rabbia") di costei, egli reiterò per più volte tale condotta, sino ad una specie di "sceneggiata" posta in essere presso il bancone del bar, allorquando, fingendo di cadere, finì con l'appoggiarsi alla p.o., abbracciandola. Rilevava altresì che il successivo "forte litigio" (con vie di fatto) fra il C. ed il ragazzo della M. (F. Umberto) che ne seguì, si spiegavano proprio alla luce di "episodi antecedenti di una certa gravità", ossia i "ripetuti toccamenti lascivi posti in essere dal C. nei confronti della p. o.". La Corte d'appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, dichiarava C. Cosimo colpevole del reato a lui ascritto e, ritenuta l'ipotesi di cui al 3° comma dell'art. 609-bis c.p. e riconosciute le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio. Condannava inoltre il C. al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, liquidati equitativamente in euro 3.000,00. La Corte d'appello ha valorizzato specifici elementi di fatto che rendevano univoca l'interpretazione di tale comportamento (atti sessuali e non già semplici movenze, seppur ardite, del ballo): l'iniziale brusca reazione della ragazza che alla prima "avance" dell'imputato lo guardò bruscamente e subito si spostò altrove nella sala da ballo unitamente al suo ragazzo con cui stava ballando; la ripetizione del comportamento da parte dell'imputato due o tre volte; il maldestro approccio di quest'ultimo alla parte offesa anche quando quest'ultima abbandonava il ballo recandosi al bar sempre con il suo ragazzo e si lasciava cadere sulla stessa, che percepiva il carattere simulato della caduta, mettendole le mani sul seno. La Corte d'appello non ha ommesso di considerare poi anche la successiva rissa insorta che vedeva coinvolti l'imputato e il ragazzo che accompagnava la p.o., rissa

che — secondo la Corte territoriale — si spiegava con la conclamata natura di avances sessuali dei ripetuti comportamenti dell'imputato.

La Cassazione ha ricordato che **rientrano nella nozione di cui all'art. 609 bis c.p. tutti gli atti sessuali indirizzati verso quelle zone del corpo che la scienza medica, psicologica ed antropologica - sociologica indica come erogene**, idonei a compromettere la libertà di scelta in materia sessuale del soggetto passivo e connotati dalla costrizione, abuso dell'inferiorità psico-fisica, anche nel caso in cui essi siano di breve durata e non determinino la soddisfazione erotica del soggetto attivo.

Si è anche ritenuto che il carattere subdolo e repentino dell'aggressione sessuale può sostituire la violenza.

Ha affermato questa Corte (Cass., sez. III, 27 gennaio 2004, Manta) che in tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso.

La Cassazione ha quindi confermato la tesi della Corte di appello che aveva condannato il giovane.

IL COMMENTO

Strusciarsi sul fondoschiena di una ragazza costituisce reato di violenza sessuale. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 30851/2008, riguardo a un fatto accaduto all'interno di una discoteca ove un giovane si era ripetutamente strusciato nonostante la vittima si fosse allontanata dopo il primo approccio.

La Cassazione ha precisato che ogni volta in cui viene limitata la libertà sessuale di una persona si configura il reato di violenza sessuale.



AMBIENTE

RIFIUTI, L'ORDINE DI RIMOZIONE SPETTA AL SINDACO

Consiglio di stato, sez. V -

I proprietari di un terreno hanno impugnato la sentenza con la quale il T.a.r. della Puglia ha respinto il ricorso dagli stessi proposto onde ottenere l'annullamento, dell'ordinanza sindacale recante la diffida a rimuovere ed a smaltire i rifiuti abbandonati sul fondo di loro proprietà.

Gli appellanti deducono la violazione dell'art. 70, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 (incompetenza), per esser stata adottata la diffida avversata dal Sindaco del Comune di Casarano invece che dal dirigente competente per materia.

Il Consiglio di Stato la ritenuto la doglianza infondata in quanto l'art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, che è norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti previste dal comma 2; tale previsione, sulla base degli ordinari criteri preposti alla soluzione delle antinomie normative (criterio della specialità e criterio cronologico), prevale sul disposto dell'art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. Il Cds ha quindi respinto l'appello dei cittadini.

IL COMMENTO

È legittima un'ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati adottata dal Sindaco piuttosto che dal dirigente. L'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 attribuisce infatti espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti e, in base agli ordinari criteri preposti alla soluzione delle antinomie normative (criterio della specialità e criterio cronologico), prevale sul disposto dell'art. 107, comma 5, del Tuel. Lo ha stabilito il Cds con la sentenza n. 4061/2008.

EDILIZIA

AUMENTO DEI VANI: NECESSARIO PERMESSO DI COSTRUIRE

Tar Campania, sentenza n. 6271/2008

I ricorrenti, quali proprietari, per donazione e per successione ereditaria di Sica Ferdinando, di un fabbricato realizzato in Aversa con licenza edilizia n. 210 del 25.11.1972, e successiva variante del 26.07.1975, composto da piano interrato, piano terra ed altri tre piani fuori terra, contestano la spettanza delle somme quantificate dal Comune di Aversa con la concessione edilizia n. 112 del 29.10.1986 a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Sostengono i ricorrenti che tali somme non sarebbero dovute poiché la concessione edilizia n. 112/1986 è stata rilasciata per lavori di cambio di destinazione d'uso del fabbricato che, adibito in origine a negozi, veniva poi destinato ad attività bancaria.

Secondo la tesi di parte ricorrente in tal caso nulla doveva essere corrisposto al Comune a titolo di oneri e di contributi concessori, poiché il cambio di destinazione era avvenuto all'interno della medesima categoria omogenea di destinazione sub c) ossia "commerciale-direzionale" come prevista dall'art. 10 della legge n. 10/1997, mentre la corresponsione è dovuta solo nel caso di passaggio da una categoria funzionale all'altra secondo la classificazione operata dall'art. 10 cit. L'assunto non convince il Tar.

Come noto, per giurisprudenza pacifica, il contributo per oneri di urbanizzazione ha funzione sostitutiva delle opere di urbanizzazione, e quindi assolve alla funzione di redistribuire i costi sociali delle relative opere facendole gravare sui soggetti che ne usufruiscono. Sicché, in presenza di interventi edilizi modificativi di una struttura esistente, l'obbligo di corresponsione degli oneri sorge ogni qual volta l'intervento sia

idoneo a determinare un aggravamento del carico urbanistico. Sulla base di tali presupposti anche le ipotesi di mera modifica di destinazione d'uso di tipo c.d funzionale ossia senza opere, come anche quelle realizzate in assenza di preventivo titolo abilitativo, possono restare assoggettate al pagamento degli oneri di urbanizzazione, ogni qual volta la rilevanza del mutamento sia stata qualificata da un aggravio di carico urbanistico.

Il fabbricato in questione ha subito una sostanziale modificazione nella sua destinazione ed utilizzazione posto che i piani primo, secondo e terzo, originariamente destinati ad area espositiva e costituiti da un unico ampio locale sono stati suddivisi in più unità immobiliari ciascuna dotata di servizi e quindi autonomamente utilizzabili. Il mutamento di destinazione d'uso in questione è stato quindi di tipo strutturale, avendo comportato la esecuzione di un intervento edilizio che veniva radicalmente a mutare la conformazione originaria del fabbricato.

Attraverso la concessione edilizia n. 112/1986 la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica dell'immobile è stata notevolmente potenziata, consentendo la utilizzabilità di ventisette unità immobiliari in luogo degli originari tre piani fuori terra destinati ad area commerciale espositiva.

Pacificamente **l'aumento di unità immobiliari, come anche l'aumento dei vani abitabili, nonché la divisione ed il frazionamento di un immobile, anche a superficie utile invariata, comportano un aumento del carico urbanistico in relazione alla maggiore dotazione di servizi che l'opera assentita determina nell'area in cui viene realizzata sicché essi richiedono il rilascio della concessione edilizia a titolo oneroso** con riliquidazione degli oneri concessori. Il Tar ha quindi respinto il ricorso.

IL COMMENTO

La divisione e il frazionamento di un immobile, anche se non cambia la superficie totale utile, richiede il permesso di costruire e il pagamento degli oneri di urbanizzazione e a nulla rileva se avviene all'interno della medesima categoria omogenea di destinazione. Lo ha stabilito il Tar Campania con la sentenza n. 6271/2008.



**NUMERO VERDE
800.014.014**



**La sicurezza della strada
nella tutela del territorio**

PERSONALE

AUTOVELOX NON OMOLOGATO, DELLE SPESE LEGALI RISPONDE IL COMANDANTE Corte dei Conti - sez. giurisdizionale Toscana - sentenza n. 502/2008

È stato convenuto davanti a questa Corte il Sig. B.L., responsabile del servizio di Polizia Municipale del Comune di Omissis, ritenuto responsabile del danno arrecato all'Ente di appartenenza per il pagamento della somma di € 506,89 (euro cinquecentosei/89) corrispondente, in parte, alle spese legali conseguenti alla soccombenza nel giudizio di opposizione ad un verbale di contravvenzione per violazione al codice della strada elevato dai vigili urbani di quel Comune. Dalla ricostruzione dei fatti risulta che il Consiglio Comunale di Omissis, con delibera n. 74 del 15.11.2005, riconosceva, tra gli altri, anche il debito fuori bilancio relativo alle spese legali conseguenti alla soccombenza nel giudizio di opposizione ad un verbale di contravvenzione all'art. 142 1° e 8° comma del C.d.s., per superamento della velocità massima consentita. Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso ritenendo illegittimo l'accertamento della violazione, in quanto operato con apparecchiatura automatica, senza la presenza di personale della P.M., in mancanza, però, della speciale omologazione della medesima apparecchiatura, necessaria per poter utilizzare la stessa senza il personale della P.M. secondo il combinato disposto dell'art. 201 comma 1-bis, lett. f) e 1-ter C.d.s., come introdotti dall'art. 4 del D.L. 151/2003 e 4 D.L. 121/2002. Parte attrice contesta al Sig. B. la responsabilità per aver consentito la suddetta, illegittima, utilizzazione dell'apparecchiatura automatica per la rilevazione della velocità di circolazione dei veicoli, non munita della speciale omologazione, esponendo il Comune alla facile soccombenza in giudizio ed ai relativi oneri. Il sig. B., in sede di controdeduzioni all'invito ex art. 5 - comma 1 - D.L. 453/1993, ha eccepito che solo in seguito alle direttive emanate con la circolare in data 23.2.2005 del Prefetto di Firenze, è stato chiarito che per l'uso automatico delle apparecchiature di rilevazione in argomento era necessaria la speciale omologazione e che a tali direttive si è subito adeguato con sua disposizione del 26.2.2005, con la quale sospendeva l'uso delle stesse apparecchiature fino

all'intervenuta nuova omologazione. La Corte dei Conti ha condiviso la richiesta proveniente dalla propria Procura.

La colpa grave che la Procura addebita al convenuto consiste nel **comportamento gravemente negligente tenuto**, - fonte della soccombenza davanti al Giudice di Pace nel giudizio di cui in premessa, **per aver ignorato la non legittimità dell'uso con modalità automatiche delle apparecchiature, non munite della speciale omologazione**, tenuto conto che tale divieto, oltre ad essere ritenuto implicitamente operante - ancor prima delle novelle legislative di cui agli artt. 4 del D.L. 121/2002 e art. 4 del D.L. 151/2003, - alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, era stato, poi, espressamente codificato, come appena ricordato. Infatti, prima della legge 214/2003, il d.l. del 2002, convertito dalla legge 168/2002, aveva introdotto l'uso delle apparecchiature omologate, anche se non c'erano espresse disposizioni sulle modalità e cioè se con o senza la presenza del personale P.M.

IL COMMENTO

Il Comandante della PL che fa utilizzare un'apparecchiatura non omologata, risponde delle spese di giudizio derivanti dalla soccombenza nel giudizio dinanzi al Giudice di pace. Senza entrare nel merito del caso particolare, è evidente il monito lanciato dalla Corte dei Conti: se si adottano procedure e apparecchiature di cui si conosce bene l'illegittimità, al pagamento delle spese di giudizio davanti al Gdp è tenuto chi ha autorizzato la procedura. Lo ha stabilito la Corte dei Conti della Toscana con la sentenza n. 502/2008.

ORDINAMENTO LOCALE

ORDINANZE CONTINGIBILI, SERVE ADEGUATA MOTIVAZIONE

Tar Puglia-sentenza n. 1986/2008. La ricorrente, presidente pro tempore dell'associazione per la protezione degli animali operante in Bari da decenni ed iscritta all'Albo regionale ex art. 13 l.r. n. 12/1995, ha impugnato l'Ordinanza sindacale con cui le si ordina lo sgombero entro trenta giorni dei cani randagi custoditi presso l'ex Centro Annonario di Bari ed il





trasferimento degli stessi presso la struttura convenzionata.

In essa Ordinanza il Sindaco facendo tra l'altro riferimento all'art. 50, comma 5 del d.lgs. 267/2000, e richiamava le note susseguite nel corso del tempo del servizio veterinario in cui si sollecitava l'Amministrazione ad individuare soluzioni alternative all'utilizzo delle stalle dell'ex macello Comunale ove erano ospitati i cani randagi tenuti in cura dalla LADA, la nota dell'assessore al patrimonio che sollecitava lo sgombero del centro anonario da parte della LADA stante la consegna delle aree comunali all'impresa Borini Costruzioni spa, nonché quella del presidente della VIII circoscrizione che riferiva di lamentale e lagnanze dei cittadini residenti nella zona per la presenza dei numerosi cani randagi.

La ricorrente deduce la violazione dell'art. 50 comma 5 del d.lgs. n. 267/2000 ed eccesso di potere sotto vari profili. Osserva che mancavano nella specie gli estremi della contingibilità e dell'urgenza, carenza che viene a viziare l'ordinanza in questione.

Risultano omessi accertamenti tecnici sulle condizioni igieniche; anzi, in precedenti sopralluoghi, il Servizio Igiene Pubblico della AUSL si era espresso favorevolmente parlando di buon governo degli animali e di assenza di malattie infettive e diffusibili. L'ordinanza in questione non reca alcuna indicazione circa l'efficacia temporale della misura adottata.

Il Tar Puglia ha ritenuto di accogliere i profili di censura espressi relativi all'eccesso di potere e contraddittorietà, in uno con quello di carenza di presupposti per l'emaneazione di un Ordinanza contingibile ed urgente.

Non par dubbio che l'atto impugnato, con cui si è disposto e per motivi igienico sanitari lo sgombero dei cani randagi custoditi nell'area dell'ex macello comunale concessa nel 1993 in comodato d'uso alla LADA, si appartenga al novero delle Ordinanze contingibili ed urgenti; la stessa amministrazione, invero, nel preambolo del suo atto richiama il quinto comma dell'art. 50 del d.lgs. n. 270/00 che di detti provvedimenti si interessa, testualmente disponendo che: "in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...". La giurisprudenza a proposito ha e più volte avuto modo di affermare che **l'esercizio del potere in capo al Sindaco di adottare**

provvedimenti con tingibili e urgenti non può prescindere dalla sussistenza di una situazione di effettivo e concreto pericolo per l'incolumità pubblica la quale non sia fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria.

Detti presupposti, che pacificamente vengono richiesti "a presidio" e giustificazione dei particolari poteri attribuiti al Sindaco che permettono a tale Autorità l'imposizione di obblighi di fare a carico dei destinatari, nella specie non sono ravvisabili. Ed invero nell'Ordinanza che risale al 2001, a giustificazione del provvedere, si richiamano, tra l'altro, provvedimenti del Servizio veterinario risalenti a ben 7 anni prima (agosto 1994), circostanza di per sé confliggente con l'urgenza del provvedere mediante strumenti extra ordinem.

IL COMMENTO

Le ordinanze contingibili ed urgenti previste dall'art. 50, 5° comma, del Tuel "in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale", presuppongono, per la loro adozione, l'esistenza di una situazione di effettivo e concreto pericolo per l'incolumità pubblica la quale non sia fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, situazione questa che va debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria.

Lo ha stabilito il Tar Puglia con la sentenza n. 1986/2008.

ATTI DI PG, NO ALL'ACCESSO L. 241/1990

Tar Lazio – Roma - sentenza 7 gennaio 2008 n. 71

Un cittadino ha presentato istanza al Corpo Forestale dello Stato di Ronciglione per ottenere l'accesso al verbale di sopralluogo effettuato dalle Guardie Forestali su un proprio fondo. Il Corpo Forestale ha negato l'accesso poiché il verbale atteneva ad attività di polizia giudiziaria e non a semplice attività amministrativa. Il cittadino ha quindi chiesto al Tar Lazio l'annullamento della nota del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Viterbo; inoltre ha chiesto l'accertamento del diritto ad accedere ai documenti richiesti, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimare di esibizione

della richiesta documentazione.

Il Tar Lazio ha respinto la domanda. Ha infatti evidenziato che gli atti posti in essere da un'autorità amministrativa nello svolgimento di poteri di polizia giudiziaria non sono in alcun modo e sotto alcuna prospettiva riferibili all'esercizio di una funzione amministrativa, con conseguente inapplicabilità nei confronti degli stessi della normativa generale sull'accesso. **Tra i casi di esclusione dell'accesso previsti dalla normativa deve essere annoverato anche quello previsto dall'art. 329 c.p.p. a tenore del quale "gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla Polizia Giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari".**

Per consolidata giurisprudenza gli atti posti in essere da un'autorità amministrativa nello svolgimento di poteri di polizia giudiziaria non sono infatti in alcun modo e sotto alcuna prospettiva riferibili all'esercizio di una funzione amministrativa, con conseguente inapplicabilità nei confronti degli stessi della normativa generale sull'accesso.

Anche il Consiglio di Stato, già nel 2003, aveva avuto occasione di evidenziare che la domanda di accesso ad atti e documenti amministrativi, nel disegno della legge 7 agosto 1990 n. 241, può considerarsi ammissibile solo se ha ad oggetto documenti ed attività qualificabili come amministrative, quanto meno in senso oggettivo e funzionale, perché facenti capo all'apparato amministrativo, anche se espresse mediante atti di diritto privato.

In conclusione, sia i Tar che il Consiglio di Stato hanno rigettato le domande di accesso ad atti di polizia giudiziaria formulate secondo le norme ed i principi della legge 241/1990.

IL COMMENTO

Gli atti posti in essere da un'autorità amministrativa nello svolgimento di poteri di polizia giudiziaria non sono in alcun modo e sotto alcuna prospettiva riferibili all'esercizio di una funzione amministrativa, con conseguente inapplicabilità nei confronti degli stessi della normativa generale sull'accesso; è pertanto legittimo il diniego di accesso agli atti relativo ad una istanza avente ad oggetto un verbale di sopralluogo, e la relativa documentazione fotografica, effettuato da un organo di polizia. Lo ha confermato il TAR LAZIO con la sentenza n. 71/2008.

APPALTI

DURC, SE IRREGOLARE SI' ALL'ESCLUSIONE

Consiglio di Stato, sez. V - sentenza 20 agosto 2008 n. 4000

L'appello concerne l'affidamento, da parte del Comune di Cassino, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il relativo esito è stato impugnato dalla CLIN Industrie Città s.p.a., seconda classificata, mentre resiste l'aggiudicataria De Vizia Transfer s.p.a.

L'impugnazione della CLIN è stata definita dal TAR Lazio, Sezione di Latina, con sentenza n. 45/07.

In particolare, il TAR ha annullato l'aggiudicazione perché la De Vizia avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara non avendo prodotto l'autorizzazione prevista dal d.lgs. 22/97; in accoglimento di un motivo aggiunto al ricorso incidentale, ha dichiarato che anche la CLIN non avrebbe potuto partecipare alla gara per mancanza del requisito della regolarità contributiva.

la causa è quindi passata al Consiglio di Stato che ha confermato la sentenza del Tar nella parte in cui ha stabilito che la CLIN andava esclusa dalla procedura concorsuale perché alla data di scadenza della domanda di partecipazione essa era titolare di un d.u.r.c. negativo. A nulla valgono le giustificazioni opposte dalla stessa CLIN (e pure già confutate dalla sentenza impugnata) perché il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa sul punto è nel senso che la contestazione delle risultanze poste a base del d.u.r.c. possono essere fatte valere solo in apposito giudizio di accertamento davanti al giudice ordinario.

IL COMMENTO

Una società partecipante a una gara di appalto va esclusa dalla procedura concorsuale nel caso in cui, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, essa risulti titolare di un documento unico di regolarità contributiva negativo. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4000/2008.



infopol

TULPS

LESBO SHOW: NON E' REATO Consiglio di Stato Sentenza n. 870/08

Il Comune di Porto di Recanati ha proposto appello al Consiglio di Stato chiedendo la riforma della sentenza con la quale il TAR delle Marche ha annullato due distinti provvedimenti sindacali di sospensione dell'attività a carico del soggetto gestore della discoteca sita nel territorio del detto Comune viale ..., in applicazione dell'art.100 del R.D. 18 giugno 1931, n.773, a norma del quale il Questore (ora il Sindaco, sotto la vigilanza del Prefetto, ex art.19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616) può sospendere la licenza di un esercizio che costituisca, fra l'altro, "un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini". Secondo i primi giudici il Comune si sarebbe erroneamente fondato, quanto al primo provvedimento, sull'accertamento effettuato, a seguito di sopralluogo nel locale, in data 20.9.1999 dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civitanova Marche dell'Arma dei Carabinieri, dovendo escludersi che quanto accertato dai Carabinieri costituisse un gravissimo pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, in una zona ad alta densità abitativa. La tesi dell'appellante va condivisa. Il TAR, infatti, come si è visto,



**NUMERO VERDE
800.014.014**



**La sicurezza della strada
nella tutela del territorio**

Largo F. Mengaroni, 25 • 00133 Roma
• Tel. 06 20077 r.a. • Fax 06 20630663

senza poter contestare il “palpeggiamento” delle cubiste da parte degli avventori, accertato da personale militare in abiti civili, ha ritenuto decisivo che il rapporto dei carabinieri fosse privo “di qualsiasi specificazione in merito alla natura di tali palpeggiamenti”, non essendosi precisato “se si trattasse di toccamenti direttamente attinenti alla sfera sessuale o comunque costituenti atti osceni”. Con riguardo al verbale della polizia giudiziaria, il TAR ha rilevato che lo stesso: “si limita infatti ad affermare che le ballerine consentivano agli avventori d’infilare nel perizoma delle banconote (e non delle monete; la differenza non è irrilevante) fac-simile da un dollaro, senza fare alcuna menzione di toccamenti anomali”. Il Collegio è dell’avviso che quanto verificato dalle Forze dell’ordine, in atti pubblici facenti fede fino a querela di falso, non richiedesse ulteriori approfondimenti e che la descrizione dei fatti fosse estremamente eloquente sul tipo di spettacolo offerto e di attività praticate nel locale. Né tale conclusione può ritenersi contraddetta dalla circostanza che il procedimento penale avviato nei confronti dell’appellato, indagato per il reato di cui all’art. 528 c.p., sia stato archiviato. La richiesta di archiviazione afferma il fatto **che “era del tutto chiaro al pubblico che all’interno del locale vi sarebbero state rappresentazioni hard di vario genere (cosa resa del resto abbastanza palese anche dall’insegna stessa del locale)”**. **Il magistrato penale, dunque, lungi dal negare la materialità dei fatti, ha escluso la punibilità del comportamento in quanto inidoneo a recare offesa al pudore di persone che volontariamente intendono assistere agli spettacoli in questione, e ciò in applicazione estensiva del principio fissato dalla legge n. 355 del 1975 che esonera da responsabilità i rivenditori di pubblicazioni oscene.** La sentenza impugnata, pertanto, risulta erronea nella parte in cui esclude il presupposto di

fatto su cui si sono basati i provvedimenti impugnati. Mal’avviso dei primigiudici neppure è condivisibile nelle proposizioni sulla pretesa irragionevolezza dell’apprezzamento discrezionale con il quale il Comune ha ritenuto la sussistenza nella specie del pericolo per la moralità pubblica. Secondo la sentenza appellata, il comune senso del pudore e la moralità sessuale del Paese hanno subito importanti mutamenti, di cui sono testimonianza manifestazioni e spettacoli, anche televisivi, e ciò imporrebbe all’Amministrazione di considerare “del tutto normale” spettacoli ed attività del tipo qui in contestazione. A tale riguardo va però osservato che un qualche profilo di irragionevolezza della valutazione dell’Amministrazione avrebbe potuto ravvisarsi se si fosse provato che nel locale si svolgevano soltanto comuni esibizioni di ballerine, sia pure in numeri di intonazione erotica, ma rispetto ai quali il frequentatore del locale conservava il ruolo di spettatore; lo stesso giudizio di vistosa illogicità, invece, non può esprimersi alla stregua dei fatti accertati, consistenti nella promozione del coinvolgimento dello spettatore in gesti e comportamenti afferenti alla sfera sessuale, che non è interesse della collettività sottrarre ad un giusto costume di riserbo e di rispetto. Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello del Comune.

IL COMMENTO

Uno spettacolo hard –lesbo show- in cui gli spettatori palpeggiano le ballerine non costituisce fatto perseguibile penalmente. Il magistrato penale ha escluso la punibilità del comportamento in quanto inidoneo a recare offesa al pudore di persone che volontariamente intendono assistere agli spettacoli in questione, e ciò in applicazione estensiva del principio fissato dalla legge n. 355 del 1975 che esonera da responsabilità i rivenditori di pubblicazioni oscene. È quanto ha riportato una la sentenza del Consiglio di Stato n. 870/08 che riguardava l’ordinanza del sindaco che aveva sospeso la licenza ai sensi dell’articolo 100 del Tulp.



SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' POST INCIDENTE, INTERVENTI ESEGUITI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

Raffronto tra le metodiche operative utilizzate dall' "Ente proprietario" della rete stradale e da "Sicurezza e Ambiente S.p.A.": vantaggi per l'Ente proprietario, l'Erario e la collettività, determinati dall'applicazione dei protocolli operativi di "Sicurezza e Ambiente"

Tempi, metodiche operative, controlli, risultati, garanzie e costi	Metodiche operative "Ente proprietario" rete stradale (Anas S.p.A., Comuni, Province, ecc.)	Metodiche operative "Sicurezza e Ambiente S.p.A."	Vantaggi per "Ente proprietario", Erario e collettività, per effetto dell'applicazione delle metodiche operative di "Sicurezza e Ambiente"
1. Tempo di intervento (da richiesta telefonica al raggiungimento del luogo)	– indeterminato	entro 30 minuti per i diurni feriali e 40 minuti per i notturni (22.00-6.00), sabato e festivi	consistente minore attesa per gli organi di Polizia e per i viaggiatori, in caso di accodamento
2. Metodologia di intervento	spargimento sull'inquinante sversato di assorbenti del tipo "sol speed dry" o "filler", senza recupero tramite aspirazione, anche dei piccoli detriti solidi	applicazione di protocolli operativi redatti in base al rigoroso rispetto del complesso normativo vigente	applicazione di protocolli operativi formalizzati che prevedono tecniche di aspirazione degli inquinanti e anche dei piccoli detriti solidi, nonché trattamento con prodotti speciali della piattaforma stradale
3. Utilizzo apparecchiature professionali specifiche	–	– aspiratore professionale; – idropulitrice a elevata pressione; – gruppo elettrogeno; – motosega; – sistema di illuminazione; – ecc.	utilizzo delle migliori apparecchiature professionali studiate per la specifica funzione tecnica-operativa
4. Utilizzo di prodotti speciali	–	– tensioattivi ecologici; – disgregatori molecolari; – "fire stop"; – ecc.	prodotti innovativi e di eccezionale efficacia, che consentono di garantire risultati di elevato livello sul fronte della sicurezza e della tutela dell'ambiente
5. Controllo della "filiera dei rifiuti raccolti"	–	controllo dell'intera "filiera del ciclo dei rifiuti", dal momento del prelievo, a quello del "deposito temporaneo" nella sede dell'operatore, a quello del conferimento a Consorzi o a Impianti specializzati e autorizzati	rigoroso rispetto del complesso normativo vigente, ma soprattutto consistente riduzione dell'impatto ambientale
6. Rispetto del complesso normativo vigente	–	rigoroso rispetto di tutto il complesso normativo vigente, in particolare, dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 "Codice dell'ambiente" e dell'art.14, 1° comma, lettera a) del Codice della Strada	rigoroso rispetto del complesso normativo vigente con conseguenti benefici sul fronte della sicurezza della circolazione e della tutela dell'ambiente e del territorio
7. Risultati dell'intervento	grave insicurezza determinata dalla mancata asportazione degli inquinanti e relativo trattamento dell'area. Mancato recupero dei detriti solidi non biodegradabili (vetri, pezzi di plastica o metallo, ecc.), nonché dell'assorbente utilizzato	la piattaforma stradale e le relative pertinenze interessate dall'incidente vengono lasciate in situazioni migliori di quelle preesistenti rispetto al sinistro, in quanto tutti i residui liquidi e solidi vengono rimossi e la superficie trattata con prodotti speciali	viene garantito il ripristino delle condizioni di sicurezza preesistenti rispetto all'evento incidente o altro
8. Garanzie sull'intervento eseguito	–	tutti gli interventi sono coperti da polizza assicurativa n. 707963793 di "Allianz-Lloyd Adriatico", Agenzia Generale di Roma, di massimale pari a cinque milioni di euro, per sinistro (persona, animali o cose), a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale rispetto dei protocolli operativi aziendali	tutti gli interventi vengono garantiti da polizza di assicurazione. Conseguentemente, l'Ente proprietario può ridurre il costo del premio annuo per minore esposizione al rischio. Contributo al raggiungimento dell'obiettivo, condiviso in sede di Comunità europea, di ridurre del 50% la sinistrosità mortale entro il corrente decennio
9. Costo dell'intervento	acquisto filler e reperibilità personale. Pagamento del servizio alle Ditte esterne eventualmente contrattualizzate	nessun costo per l'Ente proprietario della strada o per il cittadino, in quanto addebitato alle Compagnie di assicurazione. Nel caso di veicolo sconosciuto il costo resta a carico di "Sicurezza e Ambiente S.p.A."	mancato costo filler e pagamento del servizio alle Ditte esterne eventualmente contrattualizzate
10. Recupero dei costi della attività di ripristino delle condizioni di sicurezza	nella maggior parte dei casi la pratica non viene istruita e i costi non recuperati, costi che andranno a gravare sulla collettività	il costo dell'intervento viene sempre richiesto alle Compagnie di assicurazione	i costi dell'intervento vengono addebitati alle Compagnie di assicurazione, senza alcun esborso per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino

Sicurezza e Ambiente S.p.A. migliora la sicurezza delle strade e il rispetto del territorio con un'attenta politica di "ECONOMIA SOCIALE DI MERCATO"